

GIAMPAOLO MONTINI

“PRAEDICATIONI ORALI, EXEMPLIS ET INSTITUTIONIBUS” (*Dei Verbum* 7a)

Un testo conciliare per la fondazione del diritto canonico

Il Concilio «ha [...] obbligato il Canonista a ricercare più profondamente nella Sacra Scrittura [...] le ragioni della propria dottrina»¹

Premessa

È ben noto che la fondazione teologica del diritto canonico è stata la via principale seguita dopo il concilio Vaticano II per impedire che un diffuso sentimento anti-giuridico, condiviso, peraltro, anche nella società civile, privasse la Chiesa di uno fra i principali strumenti che contribuiscono efficacemente alla sua vita e alla sua missione².

Il Concilio, in questo frangente, ha fornito, con l'esigenza severa del rinnovamento, anche alcuni strumenti per confermare la necessità del diritto e della sua funzione nella Chiesa e, ad un tempo, indirizzar-

¹ Paolo VI, *Allocutio iis qui interfuerunt I Congressui Associationis Internationalis Canonistarum Romae habito*, 20 gennaio 1970, in «Acta Apostolicae Sedis» 62(1970), p. 108. In altra circostanza lo stesso Sommo Pontefice raccomandava che «la collaborazione fra Canonisti e Teologi deve farsi più stretta; nessun dominio della Rivelazione può rimanere ignorato, se si vuole esprimere ed approfondire nella fede il mistero della Chiesa, il cui aspetto istituzionale è stato voluto dal suo Fondatore e appartiene di essenza al suo carattere fondamentalmente sacramentale (cfr. *Lumen Gentium*, 1,1)» (*Allocutio iis qui interfuerunt II Congressui Associationis Internationalis Canonistarum Mediolani habito*, 17 settembre 1973, in «L'Osservatore Romano» 17-18 settembre 1973, p. 1). È in questo auspicato spirito interdisciplinare che mi vedo costretto a proporre un inizio di riflessione su un testo della costituzione dogmatica *Dei Verbum*, consapevole da un lato delle formidabili problematiche dogmatiche che il contesto contiene nonché dei limiti di una ricerca, che si potrebbe definire “chirurgica”, intendendo aprire il significato di un termine, «institutionibus» appunto, di DV 7a. Se occasione felice di questo lavoro è l'omaggio all'antico docente di Sacra Scrittura, più remotamente esso è motivato dalla necessità che spesso i canonisti avvertono non solo di valorizzare l'interdisciplinarietà, ma di promuoverla e, in alcuni casi, di farsene personalmente carico, quasi in sostituzione delle omissioni di altri.

² Sulla vicenda del diritto canonico nel secolo scorso cfr., recentemente, C. Redaelli, *Diritto canonico*, in G. Canobbio - P. Coda (edd.), *La Teologia del xx secolo. Un bilancio. 3. Prospettive pratiche*, Città Nuova, Roma 2003, pp. 323-391.

ne l'evoluzione. Per quest'ultimo aspetto non si può trascurare la centralità della prescrizione del decreto *Optatam totius* sulla formazione sacerdotale: «Nell'esposizione del diritto canonico [...] si tenga presente il mistero della Chiesa, secondo la Costituzione dogmatica *De Ecclesia* promulgata da questo sacro Concilio» (OT 16d).

Per la fondazione del diritto il riferimento è, invece, comunemente all'impegnativo passo di *Lumen gentium* 8a:

«Cristo, unico Mediatore, ha costituito sulla terra la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, come un organismo visibile; la sostenta incessantemente e per essa diffonde su tutti la verità e la grazia. La società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa della terra e la Chiesa ormai in possesso dei beni celesti, non si devono considerare come due realtà, ma formano una sola complessa realtà risultante di un elemento umano e di un elemento divino».

Data la gravità della posta in gioco nella fondazione del diritto nella Chiesa, può essere di un certo interesse ricercare se nei testi conciliari possa rinvenirsi un qualche altro frammento che sveli la reale intenzione di quel Concilio verso l'autocomprensione della Chiesa, particolarmente nei suoi aspetti visibili e societari.

Questa verifica è approdata ad un testo conciliare di natura dogmatica, *Dei Verbum*, la costituzione dogmatica, appunto, sulla divina Rivelazione. In essa, tempio e edificio costruito sulla «parola di Dio», vulgatamente ritenuta alternativa all'aspetto istituzionale, si può leggere un testo (DV 7a), che, per una sua espressione, «istituzioni» («institutionibus»), impone una sosta esegetica.

1. Il testo

«Quae Deus ad salutem cunctarum gentium revelaverat, eadem benignissime disposuit ut in aevum integra permanerent omnibusque generationibus transmitterentur. Ideo Christus Dominus, in quo summi Dei tota revelatio consummatur (cfr. 2 Cor. 1, 20 et 3,16 - 4,6), mandatum dedit Apostolis ut Evangelium, quod promissum ante per Prophetas Ipse adimplevit et proprio ore promulgavit, tamquam fontem omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae omnibus praedicarent [1: cfr. *Matth.* 28, 19-20 et *Mc.* 16, 15. Conc. Trid., Decr. *De canonicis Scripturis*: Denz. 783 (1501)], eis dona divina communicantes. Quod quidem fideliter factum est, tum ab Apostolis, qui in praedica-

tione orali, exemplis et institutionibus ea tradiderunt quae sive ex ore, conversatione et operibus Christi acceperant, sive a Spiritu Sancto suggerente didicerant, tum ab illis Apostolis virisque apostolicis, qui, sub inspiratione eiusdem Spiritus Sancti, nuntium salutis scriptis mandaverunt [2: cfr. Conc. Trid., l.c.; Conc. Vat. I, Const. dogm. de fide catholica, *Dei Filius*, cap. 2: Denz. 1787 (3006)]» (*Dei verbum* 7a).

«Dio, con la stessa somma benignità, dispose che quanto egli aveva rivelato per la salvezza di tutte le genti, rimanesse sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo Signore, nel quale trova compimento tutta la rivelazione del sommo Dio (cfr. 2 Cor. 1, 20 e 3,16 - 4,6), ordinò agli Apostoli di predicare a tutti [1: cfr. *Matth.* 28, 19-20 et *Mc.* 16, 15. Conc. Trid., Decr. *De canonicis Scripturis*: Denz. 783 (1501)], comunicando loro i doni divini, come la fonte di ogni verità salutare e di ogni regola morale, il vangelo che, prima promesso per mezzo dei profeti, egli ha adempiuto e promulgato di sua bocca. Ciò venne fedelmente eseguito, tanto dagli Apostoli, i quali nella predicazione orale, con gli esempi e le istituzioni trasmisero sia ciò che avevano ricevuto dalla bocca, dal vivere insieme e dalle opere di Cristo, sia ciò che avevano imparato per suggerimento dello Spirito Santo, quanto da quegli Apostoli e uomini della loro cerchia, i quali, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, misero in iscritto l'annuncio della salvezza [2: cfr. Conc. Trid., l.c.; Conc. Vat. I, Const. dogm. de fide catholica, *Dei Filius*, cap. 2: Denz. 1787 (3006)]» (*Dei verbum* 7a).

2. La storia del testo³

La precisazione circa i modi con cui gli Apostoli adempirono fedelmente il mandato di Cristo di predicare il Vangelo a tutti, viene introdotta nello Schema III della *Dei Verbum* (*Schema constitutionis de revelatione*, 1964). Si trattava dello Schema in cui erano state esaminate ed accolte, da parte della Sottocommissione⁴, le proposte di emendamento allo Schema II, preparato dalla Commissione mista, formulate dai

³ Per la storia del testo in generale cfr., per esempio, R. Fisichella, *Dei Verbum. I. Storia*, in R. Latourelle - R. Fisichella (a cura), *Dizionario di Teologia Fondamentale*, Cittadella Editrice, Assisi 1990, pp. 279-284. Più in particolare per la storia della redazione del cap. II di *Dei Verbum*, cfr. U. Betti, *La dottrina del Concilio Vaticano II sulla trasmissione della Rivelazione*. Il capitolo II della Costituzione dogmatica *Dei verbum*, Antonianum, Roma 1985; A. Franzini, *Tradizione e Scrittura. Il contributo del concilio Vaticano II*, Morcelliana, Brescia 1978, pp. 113-197.

⁴ Cfr. *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Vaticani Secundi* [=AS], Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1970 ss., III/III, p. 123.

Padri conciliari per iscritto e fuori dall'Assemblea, e presentate entro il gennaio 1964.

Lo Schema II infatti era molto sobrio al riguardo⁵, menzionando solo che gli Apostoli avevano messo per iscritto e tramandato oralmente:

«Quod quidem Apostoli fecerunt cum per scripta Spiritu Sancto inspirata, cum oretenus tradendo ea quae ex ipso Christi ore vel a Spiritu Sancto dictante acceperant»⁶.

Il mutamento volto a articolare meglio il modo di trasmissione del Vangelo, fu originato da una fra le principali richieste dei Padri riguardante non solo il numero 7, ma tutto il capitolo II: «La maggior parte dei Padri chiede [...] che la Tradizione non sia descritta come meramente verbale, ma piuttosto viva e reale, inscritta e operante nella vita della Chiesa»⁷.

Si trattava, secondo i Padri intervenuti, di sottolineare maggiormente la funzione della tradizione: se ne sarebbe dovuta dare una definizione o almeno una descrizione⁸; si sarebbe dovuto insistere sul suo ruolo⁹. In particolare i Padri chiesero insistentemente ed ottennero che la menzione della predicazione orale degli Apostoli fosse anteposta a quella degli scritti evangelici o neotestamentari¹⁰.

⁵ Non è nostro interesse valutare il testo che ci concerne nelle sue ascendenze nel I Schema, approvato dal Sommo Pontefice e inviato ai Padri nel luglio 1963; severamente criticato in aula e ritirato fra polemiche roventi dalla discussione. Per quanto ci concerne, pur essendo decisiva la alternativa tradizione orale - scrittura, non mancavano due accenni a tradizioni non orali e non scritte: «Christi itaque et Apostolorum mandatis et *exemplis* edocta, sancta mater Ecclesia [...]»; «Quare quae divina Traditio ratione sui continet, non ex libris, sed ex vivo in Ecclesia praeconio, fidelium fide et Ecclesiae praxi hauriuntur» (n. 4; i corsivi sono nostri).

⁶ Il testo fu oggetto di forte contrasto in seno alla Commissione mista, tanto che la Commissione di coordinamento impose alla Commissione dottrinale di preparare dei testi per la Commissione mista. Fiorirono così almeno quattro testi (cfr. U. Betti, *La dottrina*, cit., p. 77 nota 18). La situazione però si sbloccò solo grazie ad un testo concordato fra il Card. Browne e Mons. Parente, subito sottoposto all'approvazione del Papa (cfr. *ivi*, pp. 79-80).

⁷ *Relationes de singulis numeris. Animadversio praevia*, in AS III/III, p. 82.

⁸ «*Amplior faciendae doctrinae de s. traditione expositio*» (AS III/III, p. 831: Florit). Cfr. pure AS III/III, p. 888 (Camader); p. 899 (Vescovi della Regione Apostolica di Bordeaux); p. 900 (Vescovi della Regione Apostolica della Francia Meridionale); p. 915 (Conferenza episcopale indonesiana).

⁹ «Schema nostrum inscribitur "de divina revelatione", sed rectius deberet inscribi "de Sacra Scriptura", quia in schemate s. traditio [...] figuram gerit cuiusdam "cenerentolae", ut italicè dicam. De traditione paucissimae lineae!» (AS III/III, p. 817: Carli). Cfr. pure, per esempio, AS III/III, p. 918 (alcuni vescovi del Messico).

¹⁰ Cfr. AS III/III, p. 814 (Butler); p. 816 (Capozzi); p. 820 (Carli); p. 839 (Jimenez); p. 863 (Philippe); p. 865 (Pobožný); p. 866 (Poncet); p. 867 (Przyklenk); p. 871 (de Mello); p. 897

Per quanto ci concerne i Padri si dimostrarono insoddisfatti della nuda espressione «oretenus»¹¹; insistettero sulla natura non solo verbale e dottrinale della tradizione¹²: la tradizione è anzitutto reale¹³.

Le proposte di integrazione verbale del testo furono varie, nella linea della sostituzione¹⁴, ma soprattutto dell'integrazione dell'espressione «oretenus». Le principali sono le seguenti¹⁵: «sia verbalmente sia celebrando i misteri»¹⁶; «con parole e fatti»¹⁷; «con parole o in vari altri modi»¹⁸; «sia verbalmente sia attraverso fatti e gesti»¹⁹.

(Conferenza episcopale belga); p. 900 (Vescovi della Regione Apostolica della Francia Meridionale); p. 907 (più Padri della Germania e Scandinavia).

¹¹ «[I]l y a un autre moyen d'enseigner: celui des réalités elles-mêmes. Depuis Möhler et Newman, il n'est plus permis d'oublier ces points de vue riches et indispensables, hautement pastoraux et œcuméniques» (AS III/III, p. 853: Meouchi); «"Oretenus tradendo" expression très insuffisante. La Tradition n'est pas seulement ce qui n'a pas été écrit de la Révélation. Elle est aussi tout ce qui se trouve inclus de Révélation dans la pratique de l'Eglise [...] manifestation de la vie de l'Eglise, v.g. dans son culte et son organisation» (AS III/III, p. 899: Vescovi della Regione apostolica di Bordeaux).

¹² «Traditio ita praesentanda est ne appareat exclusive tamquam transmittens locutiones Dei [...], sed etiam ut inscripta in vita totius Ecclesiae, et cum hac quodammodo identificata. Ita apparebit eius indoles et natura dynamica et vitalis» (AS III/III, p. 833: Florit); «In hoc schemate res ita proponitur ac si revelatio primariae consistat in verbis vel doctrinis» (AS III/III, p. 880: Simons). Cfr. pure AS III/III, p. 848 (Lefevre); p. 882 (Araoz).

¹³ La locuzione «traditio realis», ulteriore rispetto a «traditio oralis» e a «traditio scripta», è abbastanza comune: cfr., per esempio, AS III/III, p. 848 (Lefevre); p. 902 (Conferenza episcopale della Francia Occidentale).

¹⁴ «Loco "oretenus" dicatur "sine scripto traditionibus, i.e. vita orationis, liturgia, sensu fidei, praedicatione [...]» (AS III/III, p. 798: Silva Enriquez).

¹⁵ Di seguito si danno le espressioni principali che i Padri propongono per integrare il testo: «Illi autem profecti praedicaverunt ubique (Mc. 16, 20), instantes orationi (cfr. Act. 6, 4) liturgiam celebrabant necnon vitam communitatis regebant secundum regulam sanctitatis et veritatis. Quae ergo ita verbo, opere et vitae communionem tradiderunt, sacrum depositum [...]» (AS III/III, p. 796: Silva Enriquez); «[...] transmission vivante d'exemples, de gestes, d'attitudes, de formes de vie significatives, etc.» (AS III/III, p. 853: Meouchi); «et per christianas consuetudines inter quas Sacra liturgia eminent» (AS III/III, p. 875: Schoemaker); p. 917: Conferenza episcopale indonesiana); «Quoad nos, ne quidem in ipsis verbis Christi, quae continentur in libris Novi Testamenti, revelatio primariae consistit, sed in Ecclesia [...] Nec praedicatio sola multum valet, si non amplificatur et confirmatur ipso Corpore Christi, ipsa viva societate Ecclesiae [...] quae exemplum praebet sanctitatis Christi» (AS III/III, p. 880: Simons; questa affermazione è giustificata dall'analogia dei genitori che introducono alla vita cristiana i figli «actione et exemplo»); «et universali Ecclesiae praxi» (AS III/III, p. 882: Araoz); «verbis, actibus et scriptis» (AS III/III, p. 889: plures Patres).

¹⁶ «Tum oretenus, tum mysteria celebrantes» (AS III/III, p. 806: Baudoux).

¹⁷ «Cum verbis et factis» (AS III/III, p. 813: Butler).

¹⁸ «Post verba "cum oretenus" addantur verba "vel variis aliis mediis", scil. per cultum liturgicum etc.» (AS III/III, p. 826: Cooray).

¹⁹ «Loco "oretenus" dicatur "oretenus et per facta et gesta"» (AS III/III, p. 919: Conferenza episcopale olandese).

È in questo contesto che matura l'espressione «praedicatione orali, exemplis et institutionibus», soprattutto l'aggiunta della locuzione «institutionibus». Per coglierne il vero significato può essere di qualche utilità considerare gli interventi dei Padri, dai quali la Sottocommissione fu ispirata alla scelta di questo termine.

Il primo ad accennarne fu mons. Andreas Jacq. La menzione della predicazione orale degli Apostoli («oretenus») è insufficiente, perché non tiene conto di tutta la ricchezza della tradizione, «che è trasmissione di tutto l'insieme del cristianesimo». Accanto alle parole egli ritiene che vi siano delle «réalités»²⁰: queste ultime non sono opache o mute, bensì «comportano anche un insegnamento [...] la Rivelazione si trasmette anche attraverso di esse, proprio come la stessa Rivelazione è fatta anche di gesti e di atti». Questa «traditio realis» è composta dalla trasmissione concreta «della pratica cristiana, delle istituzioni (*institutions*), delle tradizioni disciplinari, e soprattutto della liturgia»²¹.

Alcuni Padri conciliari di area francese proposero un testo alternativo al numero 7 dello Schema II. Dopo aver menzionato, nel testo proposto, la predicazione orale degli Apostoli e prima di accennare agli scritti apostolici neotestamentari, si ricorda che gli Apostoli, «imitando Cristo o assecondando l'ispirazione divina, molte cose istituirono (*instituerunt*) o disposero soprattutto circa la celebrazione dei misteri, poi offrirono esempi di vita cristiana e di attività pastorale». Gli stessi Padri spiegano la ragione del nuovo testo: «Si tratta di descrivere integralmente la tradizione apostolica, che non contiene solo parole scritte o pronunciate, ma istituzioni (*institutiones*), fatti e esempi con i quali già all'inizio la vita della Chiesa era costituita. Perciò l'intero deposito della fede consta [...] anche di vividi esempi e istituzioni (*institutionibus*)»²².

I vescovi della Regione Apostolica della Francia Meridionale propongono, per analoghi motivi un testo da inserire dopo il numero 7 e destinato a chiarificare il vero concetto di tradizione, «che, per l'appunto, non è formata solo da parole, ma anche da tutto quanto com-

²⁰ Lo stesso termine nell'intervento di Meouchi (AS III/III, p. 853).

²¹ AS III/III, p. 841. L'accenno finale alla liturgia è poi specificato in rapporto agli Ortodossi che nella tradizione, accanto alla dottrina, pongono senz'altro i sacramenti e «les rites liturgiques».

²² AS III/III, p. 889. «Ratio [...] ut traditio apostolica integre describatur, quae non tantum verba scripta vel ore prolata continet, sed institutiones, facta et exempla quibus iam ab initio vita Ecclesiae conflabatur. Et ideo integrum fidei depositum non tantum verbis, scripto vel oretenus traditis constat, sed etiam vividis exemplis et institutionibus».

prende l'economia della salvezza, ossia celebrazioni liturgiche, istituzioni diverse (*institutionibus diversis*), esempi di vita cristiana, azione pastorale, molteplici manifestazioni della consuetudine propria della religione cristiana, ecc.»²³. Un'eco molto fedele di questa proposta è presente nell'intervento scritto della Conferenza episcopale della Francia Occidentale: «Predicarono [gli Apostoli] il vangelo dappertutto, comandarono, molte cose istituirono (*instituerunt*) e disposero, celebrarono i sacri misteri, offrirono esempi di vita e di attività pastorale, ma soprattutto trasmisero tutto ciò che costituisce l'economia di salvezza [...] con parole, certo, ma inoltre e soprattutto con la celebrazione liturgica dei misteri della salvezza e pure con gli atti stessi e la prassi della religione cristiana»²⁴.

L'origine francese di tutti questi ultimi interventi in cui ricorre esplicitamente la denominazione «istituzioni» fa legittimamente presumere una stretta dipendenza dalla «nota del p. Congar sul cap. I dello Schema della Commissione mista»²⁵. In essa il teologo francese osservava:

«Ci si domanda se sia felice l'espressione secondo cui gli Apostoli hanno predicato sia per iscritto sia attraverso la parola [...] Non si potrebbe [...] dire che la predicazione degli Apostoli, seguita all'ordine del Signore, ci è pervenuta sia attraverso i loro scritti sia in modo non scritto: quest'ultimo modo non è solo la parola, ma anche gli esempi, le istituzioni [*institutions*] ecc.»²⁶.

Di fronte a queste proposte di modificazione del testo, la Sottocommissione procedette anzitutto alla richiesta inversione fra predicazione orale e stesura degli scritti neotestamentari, dando la prece-

²³ AS III/III, p. 900. «Quae quidem non modo verbis coagmentatur, sed etiam omnibus quae capit oeconomia salutis, i.e.: celebrationibus liturgicis, institutionibus diversis, vita christianae exemplis, actione pastoralis, multiplicibus manifestationibus consuetudinis christianae religionis ect.».

²⁴ AS III/III, p. 902. «Praedicaverunt vero ubique Evangelium, iusserunt, multa instituerunt ac disposerunt, mysteria sacra celebrarunt, exempla vitae necnon pastoralis activitatis praebuerunt, sed imprimis omnia quibus constat oeconomia salutis, eaque pura atque integra tradiderunt, post se usque in finem integre pureque tradenda: verbis, certe, sed insuper et praesertim celebratione liturgica mysteriorum salutis, necnon actibus ipsis ac praxi religionis christianae».

²⁵ Cfr. il testo in U. Betti, *La dottrina*, cit., pp. 307-315.

²⁶ «Ne pourrait-on pas [...] dire que la prédication des Apôtres, faite ensuite de l'ordre du Seigneur, nous est parvenue tant par leurs écrits que par mode non écrit: ce mode n'étant pas seulement la parole, mais aussi les exemples, les institutions, etc.» (*ivi*, p. 307). Il teologo francese nella medesima nota criticava esplicitamente l'espressione «oretenus» del n. 7 dello Schema: «Mais les paroles ne sont pas le seul moyen de transmission et d'enseignement, outre l'écriture» (*ivi*, p. 311).

denza alla tradizione orale²⁷. Si trattò di un emendamento di un certo spessore, se si considera il testo contrario del concilio di Trento (cfr. DS 1501), il contesto in cui è avvenuto e la successiva specificazione circa la tradizione orale²⁸.

La Sottocommissione procedette quindi a sostituire «oretenus» con la locuzione «praedicatione orali, exemplis et institutionibus». La paternità dell'espressione pare riconducibile allo schema Heuschen²⁹. La Sottocommissione, infatti, dopo aver escluso di prendere a base dei suoi lavori gli schemi Congar, Rahner e Schauf, decise di adottare lo schema Betti³⁰, tenendo presente però a titolo comparativo lo schema Heuschen³¹. Ebbene, nell'esame del n. 7 la Sottocommissione decide nella sessione pomeridiana del 21 aprile 1964 «di introdurre l'idea, ugualmente enunciata nel testo Heuschen, che gli Apostoli appresero il Vangelo non solo dalla parola [ore], ma anche dagli esempi di Cristo e dalle istituzioni [institutionibus]; e che, predicandolo, comunicano anche doni divini»³².

²⁷ Cfr. AS III/III, p. 84.

²⁸ La *Relatio de n. 7* sembra sminuire l'importanza dell'emendamento: «Traditio enim non scripta S. Scripturam praecessit» (AS III/III, p. 84), facendo pensare di aderire soprattutto alle richieste di emendamento che facevano leva sul fatto storico che i vangeli apparirono piuttosto tardi, dopo un periodo prolungato di predicazione orale. Non mancarono però i Padri che fecero notare come tale precedenza facesse pensare a ben più vasti orizzonti: «Non obstante aestimatione Sacrae Scripturae hunc verborum ordinem insinuante, censemus et successionem historicam et obiectivam rerum connexionem postulare inversionem ordinis verborum» (AS III/III, p. 907: più Padri della Germania e Scandinavia).

²⁹ Cfr. il testo in U. Betti, *La dottrina*, cit., pp. 328-329. È pur vero, come sopra si è riferito, che Congar nella «nota [...] sul cap. I dello Schema della Commissione mista» aveva già accennato a un testo con movenze simili.

³⁰ Lo Schema Betti si può leggere in Subcommissio «De Divina Revelatione», *Textus propositus pro Capit[is] I (Rev. mus Betti)*, pp. 1-2. Il testo dattiloscritto e datato «Romae, d. 15 apr. 1964» si trova alla Biblioteca dell'Ateneo Antonianum sotto la sigla Dep. I gr 2104. Il passaggio che ci concerne nel testo era lasciato invariato rispetto allo Schema II, non avendo Betti recepito alcuna delle indicazioni pur chiare dei Padri: «Quod quidem Apostoli fecerunt cum oretenus tradendo ea quae ex ipso Christi ore vel a Spiritu Sancto dictante acceperant [2], tum per scripta quae idem Spiritus Sanctus eisdem vel aliis viris, peculiari charismate ditatis, inspiraverunt» (in sottolineato la parte innovata).

³¹ Cfr. la ricostruzione dei lavori della Sottocommissione dell'aprile 1964 in U. Betti, *Pagine di diario: 11 ottobre 1962 - 20 dicembre 1965*, in «Lateranum» 61(1995), pp. 590-594 [= *La «Dei Verbum» trent'anni dopo*. Miscellanea in onore di Padre Umberto Betti o.f.m., Pontificia Università Lateranense, Roma 1995, pp. 324-328].

³² «[I]ntroducitur idea, pariter in textu Heuschen enuntiata, quod Apostoli non tantum ex ore, sed etiam exemplis Christi et institutionibus Evangelium didicerant; et quod, illud praedicando, etiam dona divina communicant» (*Relatio de laboribus Subcommissionis «De Divina Revelatione»*, in U. Betti, *La dottrina*, cit., p. 334). Il testo non brilla per chiarezza. Pare confon-

Non rende però giustizia né delle proposte di emendamento né delle più vaste rimostranze né dell'emendamento stesso la ragione del medesimo emendamento addotta nella *relatio de n. 7*:

«Il mandato di Cristo di predicare il Vangelo è adempiuto dagli Apostoli in due modi: a) *attraverso la predicazione orale*, così tuttavia intesa, che non comprenda solo le parole, ma anche gli esempi e le istituzioni (*institutiones*), ossia tutto quanto avevano imparato dalla bocca di Cristo o dalla consuetudine di vita (*conversatione*) con lui e dalle sue opere. Parimenti quanto proviene dallo Spirito Santo supera indicazioni meramente verbali [...]; b) *attraverso la lettura dei libri sacri* [...]»³³.

Allo stesso modo procede la *relatio super Cap. I et Cap. II*, tenuta dal card. Florit:

«L'oggetto di questa predicazione biforme [orale e scritta] è lo stesso sotto il profilo qualitativo, in quanto comprende quanto si riferisce alla costituzione, alla dottrina e alla vita della Chiesa [...]. Per questa identità qualitativa delle cose tradite, la predicazione orale si distingue dalla predicazione scritta, non per il fatto che sia solo composta di parole, ma semplicemente perché è non scritta»³⁴.

Suscita una certa perplessità la sistematizzazione proposta, perché non trova riscontro negli interventi dei Padri³⁵. In essa sembra riproporsi intatto il binomio predicazione-libri, con la sola *explicatio* che nel concetto di «predicazione orale» rientrano anche altri fenomeni non verbali, quali gli esempi, le istituzioni e, insomma, tutto quanto sia tra-

dere o fondere la origine della conoscenza del Vangelo («ex ore, conversatione et operibus Christi») con i modi di trasmissione («in praedicatione orali, exemplis et institutionibus»). Il testo di Heuschen non permette incertezze: «Quod quidem Apostoli, praeecepto Christi obsequentes, fecerunt: primum enim in praedicatione orali, exemplis et institutionibus ea tradiderunt, quae sive ex ore, conversatione et operibus Christi didicerant, sive a Spiritu Sancto afflante acceperant [...]» (in U. Betti, *La dottrina*, cit., p. 328). La confusione potrebbe essere dovuta ad un non celato disappunto del Betti quando, all'inizio dei lavori della Sottocommissione, apparve del tutto inaspettato il testo Heuschen (cfr. U. Betti, *Pagine di diario*, cit.).

³³ AS III/III, pp. 83-84.

³⁴ AS III/III, p. 136.

³⁵ La sistematizzazione proposta potrebbe essere giustificata sia dall'espressione tridentina ormai consueta «sine scripto traditiones» sia dalla preoccupazione che, se «legitimum esse videtur desiderium Patrum de ampliori expositione [...] naturae realis et vivae huius traditionis», nondimeno «elementum intellectuale et verbale huius conceptus negligendum non [est]» (Subcommissio «De Divina Revelatione», *Relatio de animadversionibus Patrum circa Prooemium et caput I Schematis «De Divina Revelatione»* (Rev. mus Rahner), p. 4, n. 5. Il testo dattiloscritto si trova alla Biblioteca dell'Ateneo Antonianum sotto la sigla Dep. I GR 2104).

smesso dagli Apostoli al di fuori dei testi sacri³⁶. Ciò costringe a rimanere nell'alternativa predicazione-libri, ma ancor più impone un artificioso rapporto fra «predicazione orale» e altri fenomeni, non richiesto dai Padri conciliari, e soprattutto uno schermo fra la Rivelazione e «esempi-istituzioni», costringendo questi ad essere compresi nella predicazione orale. Tutto ciò almeno è pericolosamente sotteso alla motivazione della Sottocommissione e non rende ragione appieno del testo³⁷.

Nella risposta alle richieste dei Padri la Sottocommissione interviene anche su due passaggi connessi al nostro. Il primo attiene alla descrizione dell'origine della predicazione orale. Se «oretenus» poteva trovare sufficientemente riferimento nella parola (*ore*) di Cristo, l'ampliamento operato da «*exemplis-institutionibus*» portò, per parallelismo, a menzionare non solo la parola di Cristo, ma anche la sua vita e le sue opere. Una concordanza rilevante perché fa intuire un'omogeneità delle forme (di trasmissione della Rivelazione) fra Cristo e gli Apostoli.

L'altro attiene al n. 8, interamente introdotto nello Schema III per le richieste avanzate dai Padri di approfondimento della tradizione:

«Ciò che fu trasmesso dagli Apostoli, poi, comprende tutto quanto contribuisce alla condotta santa e all'incremento della fede del popolo di Dio. Così la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto (*in sua doctrina, vita et cultu*), perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede».

La Sottocommissione vede in questo suo proprio testo «una nuova presa di posizione che la relazione della Tradizione alla fede e ai costu-

³⁶ «A livello puramente formale, come l'importanza della Scrittura deriva maggiormente dal fatto di essere *scritta* che di essere *ispirata*, così l'importanza della Tradizione si fonda soprattutto sul fatto di essere *orale*, intendendo per "oralità" tutto l'insieme delle modalità non scritte mediante le quali continua nella Chiesa quel processo di trasmissione della rivelazione che era tipico anche della Chiesa delle origini» (A. Franzini, *Tradizione e Scrittura*, cit., pp. 216-217). Non ci si può sottrarre all'impressione o al sospetto che la oggettivamente forzata qualificazione orale della tradizione sia funzionale all'affermazione di una sua relazione esclusiva alla Scrittura, piuttosto che alla comune relazione di origine al Vangelo o alla Rivelazione della tradizione e Scrittura, entrambi trasmettitori (in epoca apostolica) dell'unico Vangelo di Gesù. Ciò vale, più che per il testo conciliare, per la sua esegesi vulgata, ovviamente.

³⁷ Sarà questo uno degli elementi che farà (a ragione) avanzare dal teologo protestante P.S. Minear il rimprovero di una certa «elusività semantica»: «A volte la Tradizione è presa in senso talmente ampio che sembra identificarsi con tutta la vita della Chiesa [...] Altre volte [...] viene fatta coincidere con la predicazione apostolica originaria [...]» (A. Franzini, *Tradizione e Scrittura*, cit., pp. 242-244).

mi non è costituita solo da parole, ma anche da *istituzioni, culto, riti* (*institutionibus, cultu, ritibus*) ecc. Per cui la Tradizione non si dimostra solo verbale, ma anche reale»³⁸.

3. Il contesto

Per la comprensione del testo che ci concerne è indispensabile riferirsi al contesto dell'intera costituzione dogmatica, e per la precisione ad una delle principali idee-forza che percorre l'intero testo conciliare³⁹. Mi riferisco alla felice formula con cui la *Dei Verbum* enuncia la natura e l'oggetto della Rivelazione:

«Questa economia della rivelazione avviene con eventi e parole (*gestis verbisque*) intimamente connessi tra loro, in modo che le opere (*opera*), compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina (*doctrinam*) e le realtà (*res*) significate dalle parole, e le parole (*verba*) dichiarano le opere (*opera*) e chiariscono il mistero in esse contenuto» (DV 2).

Questo superamento della mera prospettiva cognitivo-intellettuale o razionalistica, a favore di una impostazione che comprende un orizzonte storico-salvifico, costituisce il tessuto connettivo del documento conciliare⁴⁰, che permea di sé ogni passaggio del testo e costituisce in sé la chiave interpretativa principale e autentica dell'intero testo ed in particolare del cap. II, che ci attiene, sulla trasmissione della Rivelazione⁴¹.

Per lo scopo che ci attiene, è sufficiente rilevare una serie di espressioni del testo conciliare direttamente manifestatrici di questa novità strutturale: Gesù Cristo «con tutta la sua presenza e con la manifestazione di sé, con le parole e con le opere (*verbis et operibus*), con i segni e con i miracoli, e specialmente con la sua morte e la gloriosa risurrezione di tra i morti, e infine con l'invio dello Spirito di verità, compie e completa la rivelazione» (DV 4a); la trasmissione (*traditio*) attiene tanto

³⁸ AS III/III, p. 85.

³⁹ Cfr. S. Lanza, «*Gestis verbisque*». *Fecondità di una formula*, in «Lateranum» 61(1995), pp. 315-344 [= *La «Dei Verbum» trent'anni dopo*, cit., pp. 49-78].

⁴⁰ Cfr., recentemente, G. Colombo, *La teologia al concilio*, in «Teologia» 27(2002), pp. 383-389, cui risponde criticamente A. Marchesi, *La filosofia al macero?*, in «L'Osservatore Romano» 25 aprile 2003, p. 3.

⁴¹ Cfr. A. Antón, *Revelación y Tradición en la Iglesia: "Gesta et Verba" sus elementos constitutivos*, in «Estudios eclesíasticos» 43(1968), pp. 225-258.

alle cose (*rerum*)⁴² quanto alle parole (*verborum*) (cfr. DV 8b); Dio «si rivelò con parole e azioni (*verbis ac gestis*) al popolo, che s'era acquistato, come l'unico Dio vero e vivo» (DV 14); Cristo «manifestò con opere e parole (*factis et verbis*) il Padre suo e se stesso» (DV 17); i Vangeli «sono la principale testimonianza relativa alla vita e alla dottrina (*vita atque doctrina*) del Verbo incarnato, nostro Salvatore» (DV 18a).

La forza interpretativa di questo contesto acquista ulteriore vigore se si considera il triplice ritmo ternario contenuto nei numeri 7 e 8 della *Dei Verbum*: «ex ore, conversatione et operibus», riferito a Cristo; «praedicatione orali, exemplis et institutionibus», riferito agli Apostoli; «doctrina, vita et cultu», riferito alla Chiesa.

Non mancano neppure riferimenti espliciti che dentro e fuori del Concilio, nella fase di elaborazione e nella fase di studio di DV 7a, rimandano a questo nucleo fondamentale della *Dei Verbum*. Basti ricordare alcuni interventi conciliari e le prese di posizioni di alcuni autorevoli commentatori⁴³.

Si potrebbe addirittura affermare che il tema incandescente delle due fonti (Scrittura e Tradizione) della Rivelazione sia stato superato⁴⁴ dal Concilio proprio attraverso la cosciente ed esplicita focalizzazione del tema della Rivelazione nella prospettiva della trasmissione⁴⁵, propria di DV 7a.

⁴² È interessante la scelta di una traduzione spagnola diffusa e autorevole di rendere in questo luogo *res*, contrapposto a *verba*, con l'espressione «*instituciones*»: cfr. la traduzione di L. Alonso Schökel in *Concilio Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones. Legislación posconciliar* (Biblioteca de Autores Cristianos 252), BAC, Madrid 1968⁶, p. 165.

⁴³ «Forse quest'ampiezza di mezzi riflette l'ampiezza di quelli di cui Dio stesso si serve per manifestarsi all'umanità (DV 2)» (Ag. Card. Bea, *La parola di Dio e l'umanità. La dottrina del Concilio sulla rivelazione*, Cittadella Editrice, Assisi 1967, p. 128; nello stesso testo rimanda pure a DV 4); citando l'*incipit* di DV 7a A. Franzini icasticamente afferma: «[L]e leggi della trasmissione devono essere in sintonia con la natura stessa della rivelazione» (*Tradizione e Scrittura*, cit., p. 223).

⁴⁴ Il ritorno delle questioni e controversie che il «superamento» ha piuttosto eluso che risolto è puntualmente indicato e trattato, in relazione alla nuova impostazione della *Dei Verbum* e dei rimanenti testi conciliari in A. Franzini, *Tradizione e Scrittura*, cit., pp. 240-257: «Valutazione critica dell'idea di Tradizione nella *Dei Verbum*».

⁴⁵ «Il ricorso ad argomentazioni storico-salvifiche viene deliberatamente scelto dal concilio stesso come la strada mediante la quale la questione del rapporto quantitativo tra Tradizione e Scrittura acquista una secondaria importanza [...] e come la via per un'impostazione più corretta e definitivamente più teologica dei rapporti fra Bibbia e Tradizione» (A. Franzini, *Tradizione e Scrittura*, cit., pp. 221-222). A beneficiarne sarà anche il dialogo ecumenico: cfr. U. Casale, *La relazione Scrittura/Tradizione. Una prospettiva ecumenica*, in «Archivio teologico torinese» 8(2002), pp. 339-361.

4. I luoghi paralleli

La molteplicità di significati del termine «*institutio*-istituzione» è tale da scoraggiare qualsiasi interprete⁴⁶, o meglio, da indurre chiunque sia teso ad un'interpretazione corretta, a sceglierne il significato non solo «*secundum propriam verborum significationem*» quanto piuttosto soprattutto in base al contesto.

Per aprire il significato del termine «*institutiones*» in DV 7a è auspicabile, pertanto, ricorrere, purché lo si faccia in modo completo⁴⁷, alle ricorrenze dello stesso vocabolo nei testi del Concilio.

La significazione del termine «*institutiones*» nei testi del concilio Vaticano II è varia e vasta. Esso ricorre 123 volte⁴⁸.

L'area semantica più nota e diffusa attiene al significato di «*formazione*». In questa precisa e certa accezione ricorre oltre settanta volte. In queste occorrenze il termine è sempre al singolare: solo in UR 10a si trova al numero plurale e può ritenersi giustificato dal peculiare contesto, che intende riferirsi alle «lezioni» di teologia, in relazione alle «altre discipline [*disciplinae*] soprattutto storiche», che avrebbero dovuto tener conto dell'aspetto ecumenico⁴⁹.

Una buona attestazione è legata al significato di produzione, fondazione o fissazione di un istituto giuridico. In tale area si colloca la tradizionale espressione «*ex divina institutione*» (LG 20c; 32a; CD 2a) con tutte le sue variazioni⁵⁰. A volte il termine designa direttamente l'istituto giuridico, inteso tanto come un'articolazione della struttura della Chiesa (cfr. OE 7a: «*viget institutio patriarchalis*») o un suo organo, quanto come un ordinamento normativo unitario che regola un feno-

⁴⁶ Cfr. Fr. Modugno, *Istituzione*, in *Enciclopedia del diritto* xxiii, Giuffrè, Milano 1973, pp. 69-70.

⁴⁷ È assolutamente disarmante il mero riferimento a LG 48c per il significato (peraltro non fondato) liturgico e a sc 14b e 19 per il significato pedagogico: cfr. J. Perarnau, *Constitución dogmática sobre la Revelación Divina*, Castellón de la Plana 1966, p. 65.

⁴⁸ Cfr. X. Ochoa, *Index verborum cum documentis Concilii Vaticani Secundi*, Commentarium pro Religiosis, Roma 1967, pp. 263-264. Un'analoga analisi condotta sul Codice di Diritto Canonico vigente (cfr. X. Ochoa, *Index verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici*, Commentarium pro Religiosis, Roma 1983, pp. 210-211) porta a risultati pienamente coerenti con quelli presentati circa i documenti conciliari.

⁴⁹ «*Sacrae theologiae institutiones et aliae disciplinae praesertim historicae tradantur oportet etiam sub aspectu ecumenico, ut usque accuratius rerum veritati respondent*» (UR 10a).

⁵⁰ Cfr. LG 18b; 23a; UR 22a; CD 6a. Nel Codice di Diritto Canonico cf. cann. 129 § 1; 207 § 1; 375 § 1; 1008 § 1.

meno sociale (cfr., per esempio, CD 14b: «institutio catechumenorum»; PC 9a; AG 18d: «institutionis monasticae»; GS 47b: il matrimonio).

Molto frequente è l'uso del termine «istituzione» nel senso di istituto, quale opera istituita, organizzazione, iniziativa strutturata, ossia «come complesso di elementi personali e materiali, organizzati con proprie leggi in ordine a un determinato fine»⁵¹: per addurre alcuni esempi, si può in tal modo sentire di «scuole, collegi e altre istituzioni» (AA 30d); l'Azione cattolica si colloca fra le istituzioni (cfr. AA 20a, c); si tratta di istituzioni di ordine temporale (cfr. AA 24g) e di istituzioni internazionali (cfr. GS 83; 84).

5. I commentatori

5.1 Traduzioni

Le prime incertezze interpretative, come generalmente accade, appaiono nelle traduzioni del testo conciliare nelle lingue volgari.

In genere le traduzioni italiane e spagnole mantengono la radice del termine latino e rendono il termine «institutiones» con i corrispondenti «istituzioni» e «instituciones».

Nelle traduzioni francesi il corrispondente termine «institutions» è talvolta sostituito da una circonlocuzione («ce qu'ils ont établi») oppure marcato da un asterisco per giustificare la scelta: «Si esita a tradurre qui *institutiones* con il nostro termine francese *institutions*, che può sembrare troppo forte. Si vuole così dare conto delle intenzioni del Concilio espresse dalla Commissione competente, secondo le quali occorre sorpassare il concetto troppo ristretto di tradizione *orale* e dare tutta la sua ampiezza a quello di tradizione *sine scripto*»⁵².

In tedesco la traduzione utilizza con una certa stabilità, dovuta soprattutto all'autorità della versione diffusasi molto precocemente a

⁵¹ Fr. Modugno, *Istituzione*, cit., p. 69, nota 2.

⁵² «On hésite ici à traduire *institutiones* par notre français *institutions*, qui peut sembler trop fort. On veut ainsi faire droit aux intentions du Concile exprimées par la Commission compétente et selon lesquelles il faut dépasser le concept trop restreint de tradition *orale* et donner toute son ampleur à celui de tradition *sine scripto*» (*La révélation divine. Tome 1 Constitution dogmatique «Dei verbum»*. Texte latin et traduction française par J.-P. Torrell, Paris 1968, p. 56). Gli asterischi alla traduzione, che deve molto a quella proposta da R. Schutz e M. Thurian (cfr. *ivi*, p. 18), sono in tutto quattro.

cura della Conferenza episcopale tedesca, il termine «Einrichtungen»⁵³.

In inglese le scelte sono tra il termine «observances»⁵⁴ e la circonlocuzione che contiene comunque il termine «institutions»: «by the institutions they established»⁵⁵.

5.2 Commenti

I commentatori della *Dei Verbum* prestano attenzione al termine «institutionibus», soprattutto perché ne avvertono la singolarità.

I significati che vengono attribuiti al termine si incentrano su tre aree principali: la liturgia, la formazione e la disciplina. In molti casi il significato è univoco ed esclusivo, in altri traspare una prevalenza o una preferenza di significato difficile da catalogare con chiarezza. Il singolo commentatore può accennare a molteplici aspetti in riferimento alle «istituzioni», ma poi di fatto privilegiarne uno, dimenticando gli altri.

5.2.1 La liturgia

La maggioranza dei commentatori propende per la identificazione nel concetto di «institutiones» dell'ambito liturgico⁵⁶, ritenendolo pressoché sinonimo di «riti sacramentali».

⁵³ Cfr., per esempio, O. Semmelroth – M. Zerwick, *Vatikanum II über das Wort Gottes. Die Konstitution "Die Verbum": Einführung und Kommentar, Text und Übersetzung*, Bibelwerk, Stuttgart 1966.

⁵⁴ Sul concetto di *observantia* come consuetudine di rango inferiore cfr., per esempio, L. Prosdocimi, *Observantia. Ricerche sulle radici «fattuali» del diritto consuetudinario nella dottrina dei giuristi dei secoli XII-XV*, Giuffrè, Milano 2001².

⁵⁵ Cfr., per esempio, L. Walsch, *The Transmission of Divine Revelation*, in *Vatican II on Revelation*, a cura di W. Harrington e L. Walsch, Scepter Book, Dublin and Chicago 1967, p. 163. Non molto differente la scelta della traduzione olandese: «die door hun mondelinge prediking, hun voorbeeld en hetgeen zij instelden hebben overgeleverd», ossia «quanto hanno istituito» (*Dogmatische Constitutie over de Goddelijke Openbaring*, traduzione di P.A. van Leeuwen e P. Smulders, p. 15).

⁵⁶ Cfr. R. Latourelle, *La Révélation et sa transmission selon la Constitution "Dei Verbum"*, in «Gregorianum» 47(1966), pp. 26-27; E. Stakemeier, *Die Konzilskonstitution über die göttliche Offenbarung. Werden, Inhalt und theologische Bedeutung*, Paderborn 1966, p. 125; U. Betti, *Commento alla Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione*, Massimo, Milano 1966, p. 94; J. Perarnau, *Constitución dogmática sobre la Revelación Divina*, cit., p. 65.

«In questo passaggio della *Dei Verbum*, dopo aver menzionato la predicazione orale, non ha altro significato possibile che quello di atti liturgico-sacramentali»⁵⁷.

Le ragioni principali che sostengono questi Autori sono riconducibili anzitutto al parallelismo condotto in modo materiale e verbale fra la terna «praedicatione orali-exemplis-institutionibus» di DV 7 e la terna «doctrina-vita-cultu» di DV 8. Una certa naturale corrispondenza fra i binomi «praedicatione orali/doctrina» e «exemplis/vita», conduce questi Autori a concludere per il binomio «institutionibus/cultu» e alla conseguente lettura delle «istituzioni» come riti liturgici e sacramentali.

A questo si aggiunge il rifiuto, per ragioni di tautologia, del significato di «institutiones» quali «istruzioni (verbali)», che costringerebbe senz'altro a ripiegare sul contesto per aprire il significato del termine «institutionibus».

Le ragioni addotte per ridurre le «institutiones» all'ambito liturgico non convincono. Anzitutto, a stretto rigore, il parallelismo, pur dando, ma non concedendo, la sua applicazione materiale⁵⁸, trascura una terza terna, presente in DV 7 e parallela alle due già menzionate, ossia quella che descrive la vita di Cristo: «ore-conversatione-operibus»⁵⁹. Solo un pregiudizio ingiustificato permetterebbe di ridurre le «opere» di Cristo alle azioni liturgiche o sacramentali della sua Chiesa apostolica⁶⁰.

La storia del testo inoltre impedisce di limitare alla liturgia l'ambito inteso dai Padri conciliari nel momento in cui proposero il supera-

⁵⁷ «En este pasaje de la DV, después de mencionar la "predicación oral", [el término *institutiones*] no cabe otro significado posible que el de actos cúltricos-sacramentales, de no caer en una patente tautología» (A. Antón, *La comunidad creyente portadora de la Revelación* (DV. 10), in AA.VV., *La palabra de Dios en la historia de los hombres. Comentario Temático a la Constitución «Dei Verbum» del Vaticano II sobre la Divina Revelación*, Universidad de Deusto - Ediciones Mensajero, Bilbao 1991, p. 300 nota 53; Id., *Revelación y Tradición*, cit., p. 252 nota 99).

⁵⁸ Cfr., per esempio, A. Franzini, che «per "vita della Chiesa" [...] intende» anche «l'organizzazione della comunità» (*Tradizione e Scrittura*, cit., p. 236).

⁵⁹ U. Betti, *La dottrina*, cit., p. 243 parla espressamente di analogia tra «le espressioni molteplici sperimentate nella relazione e convivenza con Cristo» e i modi di trasmissione da parte degli Apostoli; A. Franzini parla di «perfetta coincidenza» (*Tradizione e Scrittura*, cit., p. 225 nota 65).

⁶⁰ In riferimento alla «*conversatio Christi*» J. Ratzinger ritiene che «das die Apostel wiederum nicht völlig ins Worten zu bringen vermögen, sondern das sich in *der gesamten von ihnen gesetzten Wirklichkeit christlicher Existenz niederschlägt*, die abermals den Rahmen des zu ausdrücklicher Rede Gewordenen weit überschreitet» (*Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung*, in *Das Zweite Vatikanische Konzil. Kommentare II*, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1967, p. 516; il corsivo è nostro).

mento della mera considerazione orale o verbale della predicazione o, meglio, dell'adempimento fedele del mandato di Cristo di annunciare il Vangelo. Gli interventi dei Padri, con le ampie esemplificazioni addotte e non smentite dalla Sottocommissione, depongono per l'arbitrarietà della riduzione liturgica⁶¹.

Si aggiunga a ciò che il termine «institutio» è rarissimo in una sua significazione (prettamente) liturgica⁶².

5.2.2 Le istruzioni

Un gruppo di Autori propende per l'area di significato legato alle istruzioni⁶³. Non si tratterebbe dell'insegnamento dottrinale e magisteriale, quanto piuttosto di quell'attività parenetica ed esortativa connessa con un intento formativo più concreto⁶⁴.

La ragione principale della linea interpretativa che limita le «institutiones» a mere istruzioni morali per una vita concreta conforme al Vangelo, consiste nell'uso preponderante nel Concilio del termine «institutio» nel significato di attività formativa e di istruzione.

Anche in questo caso la riduzione appare ingiustificata. E ciò non solo perché, come si è visto, alcuni Autori notano la tautologia «praedicatione orali/institutionibus», ma ancor più perché proprio il confronto con l'utilizzazione conciliare del termine «institutio» impedisce

⁶¹ Questo non significa il mancato riconoscimento di un significativo ruolo dei sacramenti e della liturgia nella trasmissione della Rivelazione: cfr. d'altronde lo stesso Concilio in sc 6 e DV 7a: «eis dona divina communicantes».

⁶² La menzione più rilevante nel Concilio è rinvenibile in sc 1, in cui si deduce il dovere di trattare della liturgia da uno dei fini generali del Concilio stesso, ossia «eas institutiones quae mutationibus obnoxiae sunt, ad nostrae aetatis necessitates melius accommodare».

⁶³ «Gli Apostoli hanno compiuto questa trasmissione del Vangelo rivelato mediante la predicazione orale, l'esempio della loro vita, l'insegnamento della dottrina» (R. Schutz - M. Thurian, *La parola viva nel Concilio*. Testo e commento della Costituzione sulla Rivelazione, Morcelliana, Brescia 1967, p. 87).

⁶⁴ Sembra connettersi con questo significato l'interpretazione proposta da Sesboüé: «Per istruzioni bisogna intendere l'ambito del culto, dei sacramenti e del *comportamento morale*» (*La comunicazione della parola di Dio: Dei Verbum*, in B. Sesboüé, *La storia dei dogmi IV*: B. Sesboüé - C. Théobald, *La parola della salvezza*, Piemme, Casale Monferrato 1998, p. 469; il corsivo è nostro) e da Latourelle: «Le témoignage des apôtres déborde donc la prédication orale proprement dite: il inclut aussi tout le domaine du culte et des sacrements (notamment baptême et eucharistie) et tout le domaine du comportement *moral* et de la direction *morale* des communautés chrétiennes» (*La Révélation*, cit., 27; cfr. pure Id., *Il Vaticano II e il tema della Rivelazione*, in AA.VV., *Mysterium Salutis*, vol. 1, I, Queriniana, Brescia 1974⁴, p. 250; il corsivo è nostro).

questa interpretazione riduttiva, come sopra si è cercato di dimostrare constatando l'uso del numero singolare e plurale del termine.

5.2.3 La disciplina e la costituzione della Chiesa

Un gruppo più ristretto di Autori vede esplicitamente nelle «institutiones» (anche) disposizioni disciplinari⁶⁵ e il campo «della direzione delle comunità cristiane»⁶⁶.

Le ragioni addotte riguardano soprattutto l'ampiezza dell'attività degli Apostoli e il loro naturale riferimento specialmente «all'organizzazione della Chiesa e al compito dei ministri sacri»⁶⁷.

Ma, più alla radice, non si tratta solo di considerare singole norme disciplinari, ma il fatto dell'esistenza (del venire ad esistenza) delle medesime, del loro organizzarsi e soprattutto del loro organizzare la Chiesa: «La costituzione di un'istituzionalità fondamentale nella chiesa è momento essenziale dell'attività "depositante" degli apostoli»⁶⁸.

6. L'interpretazione

Il testo che ci occupa, è utile notarlo immediatamente, appartiene a una sezione della *Dei Verbum* e a una problematica conciliare che è stata oggetto di profondo disagio⁶⁹. Il Concilio avrebbe voluto omet-

⁶⁵ Cfr. R. Arce Gargollo, *Los Apóstoles, transmisores de la Revelación (Historia del texto y estudio crítico del número 7 de la Constitución Dogmática «Dei Verbum» del Concilio Vaticano II)*. Extracto de la Tesi Doctoral presentada en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona 1988, in Facultad de Teología Universidad de Navarra, *Excerpta et dissertationibus in Sacra Theologia XIV* - 1988, p. 354-355.

⁶⁶ A. Franzini, *Tradizione e Scrittura*, cit., p. 225. Cfr. pure R. Latourelle, *La Révélation*, cit., pp. 26-27.

⁶⁷ R. Arce Gargollo, *Los Apóstoles*, cit., pp. 354-355.

⁶⁸ T. Citrini, *Tradizione*, in *Dizionario Teologico Interdisciplinare*, vol. III, Marietti, Torino 1977, p. 453. L'impegnativa affermazione è precisamente in rapporto a DV 7a.

⁶⁹ Due sintomi solamente vengono indicati. Anzitutto il proposito conciliare di non affrontare e dirimere la questione circa le due fonti della Rivelazione, ricercando perciò un testo che né negasse né affermasse «la maggiore ampiezza della Tradizione rispetto alla Scrittura o che sembri[no] insinuare la separazione della Scrittura dalla Tradizione e viceversa» (U. Betti, *La dottrina*, cit., p. 79). In forma secondaria la sistematica trascuratezza nei commentari del cap. II della *Dei Verbum*. Nei due volumi della collana *Unam Sanctam* (n. 70a-70b) dedicati alla *Dei Verbum* (Cerf, Paris 1968) l'unico capitolo non commentato, ma di cui solo si ripercorre l'iter di formazione, è il II. Allo stesso modo nel volume *La Bibbia nella Chiesa dopo la «Dei Verbum»*. Studi sulla costituzione conciliare, Edizioni Paoline, Roma 1969.

terle del tutto. Non rientravano fra i suoi interessi. Era, probabilmente una sezione che si sarebbe dovuta ricostruire in seguito, dopo il Concilio forse, sulla base delle nuove acquisizioni che al Concilio stavano a cuore. La necessità di porre l'attenzione su queste problematiche ha comportato, probabilmente, per lo stesso Concilio un maggiore equilibrio nella proposizione della dottrina.

La fedele trasmissione del Vangelo da parte degli Apostoli avviene attraverso modalità molteplici. Tra esse DV 7a menziona la predicazione orale, gli esempi, le istituzioni e la Scrittura. Quale che sia la sistematizzazione che può essere proposta di queste modalità di trasmissione del Vangelo, essa non potrà che essere secondaria, rispetto al dato stesso della molteplicità di forme.

Ciò significa che il primato dato alla trasmissione scritta potrebbe generare l'altro polo o modalità, che se ne distingue, che opportunamente potrebbe essere denominata come *praedicationis oralis* e comprendere tutte le *traditiones sine scripto*. Oppure se si propende per evidenziare la funzione ultimativamente o ulteriormente rivelativa della parola nei confronti dei gesti, si potrà mettere in rilievo il binomio «predicazione orale - Scrittura», riducendo o comprendendo nel primo elemento ogni altra modalità, interpretata forse in senso prevalentemente dottrinale.

«Nel Vaticano II [...] la predicazione apostolica è presentata come costituita non solo di parole, ma anche di realtà, tanto nel suo contenuto quanto nella sua espressione e trasmissione. Essa quindi si chiama "non scritta" non come sinonimo di "orale"; ma semplicemente perché non scritta e, almeno in parte, incapace di esserlo. Questa precisazione è di primaria importanza per enunziare e ben comprendere il concetto di Tradizione»⁷⁰.

In altre parole, le modalità di trasmissione del Vangelo sono strutturalmente tutte originarie allo stesso modo, senza dipendenze o gerar-

⁷⁰ U. Betti, *La rivelazione divina nella Chiesa*. La trasmissione della rivelazione nel capitolo II della costituzione dogmatica *Dei Verbum*, Città Nuova, Roma 1970, pp. 218-219; Id., *La dottrina*, cit., p. 244. Egli vede in questa impostazione del Concilio un'«accentuazione nuova rispetto al Concilio di Trento e al Vaticano I, relativamente all'oggetto trasmesso e al modo di trasmetterlo. Nei due precedenti Concilii si parlava di tradizioni non scritte che, ricevute dagli Apostoli dalle labbra di Cristo oppure trasmesse dagli Apostoli stessi sotto dettatura dello Spirito Santo, quasi di mano in mano giunsero fino a noi. La predicazione apostolica quindi è soltanto orale, perché costituita solo di parole dette da Cristo o dettate dallo Spirito Santo, e perché trasmessa ugualmente solo mediante parole» (ivi).

chie poste all'inizio⁷¹. Sono in relazione tra di loro, reciprocamente, secondo la propria natura.

Gli Apostoli, in tal modo, si può affermare che hanno trasmesso il Vangelo attraverso le istituzioni da loro fondate o costituite. Si tratta soprattutto di strutture o strutturazioni della comunità e della vita di comunità destinate a perseverare nel tempo⁷²: «Non [...] ammaestramenti dottrinali, ma [...] ordinamenti di vario genere che danno [!] strutturazione organica alle prime comunità cristiane»⁷³.

Si pensi, per addurre un esempio tra molti⁷⁴, a tutte le istituzioni apostoliche che ruotano attorno alla cura e all'assistenza dei poveri. La Scrittura ce ne dà un resoconto⁷⁵ o ci presenta il momento istitutivo, ma tutto questo non sostituisce la modalità trasmissiva del Vangelo operata da quelle istituzioni: il diaconato, la comunione dei beni, la colletta.

⁷¹ Due volte, posto di fronte al problema del rapporto fra *gesta* e *verba*, fra fatti e parole, Antón, pur optando per la tesi secondo cui «la constitución da la precedencia a las palabras» (*Revelación y Tradición*, cit., p. 251), si preannuncia chiaramente dicendo: «Sin pretender formular una tesis» (*ivi*; cfr. pure *ivi*, p. 232 nota 24).

⁷² «[...] indica [...] lo stabilire cosa che sia durevole [...] Della pluralità dei vari [...] significati [di istituzione] sarebbe difficile dubitare, anche se tutti sembrano ricondursi poi a due note caratteristiche fondamentali che s'identificano, rispettivamente, nel fissare o nello stabilire alcunché e nell'ordinarlo, *intus*, nelle sue interne articolazioni. All'idea della produzione si associa così pure quella dell'ordinamento; a quella dell'esistenza dell'oggetto istituito, l'altra della sua intima essenza» (Fr. Modugno, *Istituzione*, cit., p. 69).

⁷³ U. Betti, *La rivelazione divina nella Chiesa*, cit., p. 217; Id., *La dottrina*, cit., p. 243: è questo l'approdo esegetico di Betti. Permangono però anche in quest'ultimo testo le preferenze liturgiche sopra accennate: «Secondo le necessità della Chiesa nascente, spiegano e sviluppano l'insegnamento ricevuto e stabiliscono ministeri, riti sacri e celebrazioni cultuali conformi alle intenzioni di Cristo» (*ivi*).

⁷⁴ Non è nostro interesse entrare nella formidabile problematica attinente all'identificazione delle istituzioni di origine apostolica. Si potrebbe, a mero titolo indicativo fuori dall'ambito liturgico, menzionare che il Codice di Diritto Canonico vigente, sulla scia del Concilio, afferma essere la domenica giorno festivo «ex apostolica traditione» (can. 1246). Per evidenziare la complessità della identificazione di una istituzione apostolica, si possono considerare alcuni recenti studi, purtroppo finora non tradotti in italiano, che si propongono di argomentare l'ascendenza apostolica del celibato sacerdotale: cfr. C. Cochini, *Origines apostoliques du célibat sacerdotal*, Lethielleux - Culture et vérité, Paris - Namur 1981, pp. 479; St. Heid, *Zölibat in der frühen Kirche. Die Anfänge einer Enthaltenspflicht für Kleriker in Ost und West*, Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 1997, 340 pp. [tr. inglese: *Celibacy in the Early Church: The Beginning of a Discipline of Obligatory Continence for Clerics in East and West*, San Francisco 2000].

⁷⁵ «Mentre [...] la Scrittura dà della predicazione, degli esempi e delle istituzioni di Cristo soltanto la notizia espressa con parole, la Tradizione ne trasmette anche la realtà [...]» (*Promemoria circa la dottrina sulla Tradizione nel cap. II dello Schema*, in U. Betti, *La dottrina*, cit., p. 344). Si tratta di un testo destinato al Sommo Pontefice, fatto proprio dal card. Florit e dal medesimo esposto al Sommo Pontefice il 12 ottobre 1965: cfr. U. Betti, *La dottrina*, cit., p. 215).

Il Vangelo si trasmette tramite le istituzioni ossia le strutture permanenti o stabili che la comunità cristiana riconosce o costituisce in se stessa, nel fedele e corretto tentativo di (conservare la) coerenza al Vangelo.

Si pensi, per seguire un'assonanza, agli apostoli che, nella «società gerarchicamente ordinata», che è la Chiesa, «ebbero cura di costituirsi (*instituendis*) dei successori» (LG 20a), i vescovi, appunto.

C'è un legame tra i gesti compiuti da Gesù nella sua vita terrena e gli atti della prima comunità cristiana; tra le dinamiche della piccola cerchia che è intorno a Gesù in Palestina (Dodici, Apostoli, donne, folla, autorità civile e religiosa, ecc.) e le forme di vita e di relazione che la prima comunità cristiana legge come stabili, autoritative e vincolanti per se stessa.

È la comunità, la Chiesa nel caso, in se stessa, come fatto sociale, che viene in evidenza nel fenomeno istituzionale: è essa «istituzione», prima che lo sia il suo ordinamento e prima che questo si articoli in singole istituzioni.

È oltremodo suggestivo riferirsi a questo punto alla dottrina istituzionalistica del diritto⁷⁶, in cui l'intero ordinamento giuridico è considerato «istituzione», prima e all'origine delle singole «istituzioni»; anzi la stessa comunità, intesa nella sua realtà sociale, è vista come «istituzione», non già perché produca un ordinamento, che si denomina solitamente «istituzione», ma molto più perché essa stessa contiene questo ordinamento nella sua stessa struttura sociale («essa stessa è istituzione»), non potendo produrre (avere) diritto nulla che non contenga (sia) già diritto.

Conclusione

«L'ampiezza delle fonti della rivelazione getta luce sulla sua ampiezza di *contenuto* e a sua volta richiede anche la medesima ampiezza di *mezzi* in vista della sua adeguata trasmissione. Tale ampiezza non è più esaurientemente assicurata dal binomio "predicazione orale - predicazione scritta", ma può

⁷⁶ Sulla dottrina istituzionalistica cfr. una prima indicazione in Fr. Modugno, *Istituzione*, cit. L'opera più compiuta e classica in quest'ambito è *L'ordinamento giuridico* di Santi Romano (Firenze 1951²). In ambito canonico la teoria istituzionalistica trova risonanze in non pochi tentativi postconciliari di teologia del diritto, almeno indirettamente, sia per la sua proposta pluralistica del concetto di diritto sia per la sua definizione del diritto quale struttura sociale prima che testo, scritto o orale.

ormai coincidere solo con la totalità dell'esistenza cristiana nella sua forma storico-ecclesiale»⁷⁷.

Con la collocazione del termine «institutionibus» in DV 7a il Concilio ha voluto far riferimento diretto al(l'ordinamento del) diritto della Chiesa⁷⁸, alla Chiesa⁷⁹ cioè che, «pellegrinante, nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni (*institutionibus*), che appartengono all'età presente, porta la figura fugace di questo mondo» (LG 48c).

Nelle sue istituzioni, al pari come nella predicazione, negli esempi di santità e nella stessa Scrittura, è trasmesso fedelmente il Vangelo di salvezza portato da Cristo. Le istituzioni sono luoghi e mezzi della trasmissione della Rivelazione di Gesù e del suo mistero, nel modo loro proprio. Se la parola le riferirà e se gli esempi di santità dei loro membri le faranno splendere, secondo la dinamica naturale delle relazioni istituzione-parola-scrittura-persone, ciò non toglie loro la propria identità irriducibile ad altro, proprio come elemento originario e non derivato, né altera la propria dinamica trasmissiva di istituzione in istituzione.

Su questa Rivelazione, trasmessa da istituzioni, predicazione, esempi di santità e Scrittura, ogni riflessione della Chiesa in vista di una maggiore comprensione per la fedeltà deve applicarsi, senza esclusioni o accentuazioni. Come una riflessione sulla Scrittura che escludesse o omettesse di leggere un libro o una sezione di libri non potrebbe dirsi ecclesiale e si esporrebbe inoltre al pericolo di parzialità, allo stesso modo una disciplina che nella Chiesa escludesse o omettesse di applicarsi ad uno o più modi in cui la Rivelazione si trasmette, metterebbe in serio pericolo la propria sana funzione ecclesiale.

A partire da questi dati, ossia dal delineato significato giuridico del concetto di *istituzioni*, nonché dal contesto prossimo e remoto, correttamente interpretato, in cui è inserito il medesimo concetto, non sarà difficile scorgere una prospettiva di fondazione del diritto nella Chiesa⁸⁰, sia, in riferimento all'oggetto, quanto a modalità specifica e

⁷⁷ A. Franzini, *Tradizione e Scrittura*, cit., p. 226.

⁷⁸ «Chiedersi [...] quale sia il significato dell'istituzione nella tradizione equivale a porre la domanda circa il significato del diritto nella chiesa» (T. Citrini, *Tradizione*, cit., p. 453).

⁷⁹ «La concezione del rapporto Rivelazione/Tradizione del Vaticano II ha recuperato l'idea della Chiesa come "soggetto organico" della Tradizione» (U. Casale, *La relazione Scrittura/Tradizione*, cit., p. 354). Cfr. pure, per esempio, F. Arduoso, *La Parola di Dio nella S. Scrittura e nella Tradizione*, in «Archivio teologico torinese» 6(2000), pp. 20-22.

⁸⁰ A causa di molteplici analogie con la problematica canonistica, piace qui rimandare alla

originale di trasmissione della Rivelazione, sia, in riferimento al metodo, quanto a disciplina ecclesiastica che studia l'ordinamento giuridico della Chiesa.

«Riguardo all'evoluzione storica delle istituzioni ecclesiastiche si deve discernere se si tratta di istituzioni che vengono da una tradizione puramente storica della Chiesa, oppure di quelle che vengono dalla tradizione intesa in senso teologico o apostolica, *fonte di rivelazione*, che è manifestata dalla prassi costante della Chiesa e dal senso della fede dei battezzati, confermati ed espressi l'una e l'altro dal magistero autentico. Poiché *le istituzioni di diritto divino trasmettono l'annuncio di salvezza di Cristo*, il diritto ecclesiale positivo, per mezzo della prassi, *entra anche nel dinamismo dell'annuncio della parola di Dio*, cioè della volontà di Dio riguardo a tali istituzioni fondamentali ed essenziali della Chiesa»⁸¹.

Non sarà parimenti difficile contemporaneamente rinvenire una prospettiva fondante del dialogo del(la disciplina del) diritto canonico con le altre discipline teologiche:

«[L]a dimensione giuridica [...] essendo teologicamente intrinseca alle realtà ecclesiali, può essere oggetto di insegnamenti magisteriali, anche definitivi. Questo *realismo nella concezione del diritto* fonda un'autentica interdisciplinarietà tra la scienza canonistica e le altre scienze sacre. Un dialogo davvero proficuo deve partire da quella realtà comune che è la vita stessa della Chiesa. Pur studiata da angolature diverse nelle varie discipline scientifiche, la realtà ecclesiale rimane identica a se stessa e, come tale, può consentire un interscambio reciproco fra le scienze sicuramente utile a ciascuna»⁸².

Summary

«*Dei Verbum*», at art. 7, states that the Apostles transmitted the Gospel of Christ through «*praedicatione orali, exemplis et institutionibus*»

diretta e appassionata difesa della fondazione e comprensione della teologia pastorale, proprio a partire dall'impostazione della *Dei Verbum* in S. Lanza, «*Gestis verbisque*», cit.

⁸¹ G. Ghirlanda, *Diritto canonico (Ius canonicum)*, in C. Corral Salvador - V. De Paolis - G. Ghirlanda (a cura), *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, p. 355.

⁸² Giovanni Paolo II, *Allocuzione ai partecipanti alla Giornata Accademica «Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003»*, 24 gennaio 2003, n. 3, in «L'Osservatore Romano» 25 gennaio 2003, p. 5.

bus». The article lingered over the interpretation of the term «institutionibus» which is confronted by the commentators with a certain uneasiness as well as a different interpretation. Through an accurate examination of the schemes of the document, of the conciliar acts and the context, the Author reaches the conclusion that, according to the Council, the institutions (to be understood in their juridical sense) also are conveying means of the Revelation.

This brings forth the evaluation of the present text for the foundation of the ecclesiastical right and also for the interdisciplinary relation between the canonical right and the other theological disciplines.